



Prefettura di Lucca
Ufficio Territoriale del Governo

Area II - Raccordo con gli Enti Locali - Consultazioni Elettorali

: ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 3 e 4 OTTOBRE 2021
" DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE "
(Legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificata dalla Legge 24 aprile 1975, n. 130)

I DISCIPLINA DEI COMIZI E DELLE RIUNIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE

Il giorno **venerdì 3 settembre 2021**, trentesimo giorno antecedente quello fissato per le consultazioni politiche, ha avuto inizio formalmente la campagna elettorale.

La campagna elettorale dovrà svolgersi nel rispetto delle regole del corretto confronto democratico con reciproca tolleranza, evitando intemperanze verbali ed espressioni offensive, nonché disturbi e danneggiamenti ai mezzi di propaganda consentiti dalle leggi in vigore, nella piena osservanza delle norme vigenti e delle consuetudini elettorali. Nell'esercizio delle attività connesse alla campagna elettorale dovrà essere garantita la tutela dell'ambiente, del patrimonio storico, monumentale e artistico e del decoro urbano in genere.

I partiti e movimenti politici che partecipano alla competizione elettorale dovranno uniformarsi alla legge e agli impegni di cui al presente verbale, che cureranno di trasmettere alle proprie articolazioni comunali, ove presenti.

I comizi in luogo pubblico - salvo particolari accordi da conseguirsi in sede locale, in relazione a singole, peculiari situazioni - potranno essere tenuti tutti i giorni festivi e feriali nei seguenti orari (secondo quanto già convenuto nelle precedenti consultazioni elettorali):

dalle ore 9,30 alle ore 13,00
dalle ore 16,00 alle ore 23,00.

Per gli ultimi due giorni di campagna elettorale, e cioè per i giorni 30 settembre e 1° ottobre 2021, l'orario pomeridiano dei comizi è stabilito dalle ore 16,00 alle ore 24,00.

L'art. 7 legge 130/75 dispone che alle riunioni di propaganda elettorale in luogo pubblico (comizi) che si svolgono dal 30 giorno antecedente la data fissata per le elezioni (**venerdì 3 settembre 2021**), fino alle ore 24 del venerdì precedente la data delle elezioni (**1/10/2021**) non si applicano le norme contenute nell' art. 18 del Testo Unico delle Leggi di P.S.

E' comunque buona norma, al fine di evitare situazioni atte a turbare l'ordine pubblico, nonché prassi consolidata, che le modalità di tempo e luogo per lo svolgimento dei comizi siano concordate dai promotori della manifestazione con le locali autorità di P.S. La norma in esame fa salve, inoltre, le disposizioni più restrittive che le amministrazioni locali possono avere emesso nella loro competenza.

Sarà cura degli organizzatori informare, con congruo anticipo, della data fissata per il comizio, con apposita comunicazione scritta, le Autorità Comunali, per gli adempimenti di rispettiva competenza, dei comizi che si propongono di organizzare, indicandone il giorno, l'ora e il luogo anche se periferico, possibilmente secondo un calendario settimanale, comunicando, poi, tempestivamente le eventuali variazioni.

Per quanto riguarda la durata dei comizi, si farà riferimento ai regolamenti predisposti dai singoli Comuni.

Le Amministrazioni Comunali individueranno i siti e le piazze per lo svolgimento della campagna elettorale. Per l'utilizzo di detti siti e delle citate piazze, saranno stabiliti turni tra i vari partiti e gruppi politici d'intesa con le Amministrazioni Comunali. **In tal caso, ciascun partito e/o gruppo politico darà conferma al Comune dell'effettuazione del comizio almeno quarantotto ore prima del suo inizio.** Le Amministrazioni Comunali comunicheranno, appena noti, agli Organi di Polizia, i comizi concordati.

Resta inteso che i siti individuati dai Comuni per lo svolgimento della campagna elettorale potranno non essere concessi dalle Amministrazioni Comunali in quelle occasioni in cui vi siano previste manifestazioni già organizzate o con presenze istituzionali. In tali casi, le citate Amministrazioni Comunali provvederanno ad individuare altri siti e/o piazze, nei quali potranno essere tenuti i comizi e le riunioni di propaganda elettorale.

Per i comizi e le riunioni elettorali saranno evitati luoghi nei quali, a causa della loro ubicazione, possono essere arrecati intralci al traffico ovvero disturbo ad ospedali, scuole, luoghi di culto, case di riposo, convitti, caserme ed altre convivenze e non potranno essere tenuti comizi nei cortili di private abitazioni o condomini.

E' ammessa la predisposizione di banchetti, da parte degli organizzatori del comizio, per la distribuzione di materiale di propaganda elettorale.

Durante i comizi è escluso il contraddittorio.

Non è considerata "contraddittorio" la possibilità offerta dall'oratore ai partecipanti di porre domande intese ad ottenere chiarimenti e delucidazioni, non trattandosi, in tal caso, di esposizione di tesi contrapposte.

Durante lo svolgimento dei comizi saranno vietate la distribuzione e la vendita di materiale di propaganda e di volantini, da parte di altre forze politiche diverse da quelle che hanno organizzato gli stessi comizi. Non verranno, infine, usati, nell'arco di metri 500 dai luoghi in cui si tengono i comizi e nelle ore di svolgimento degli stessi, e comunque in modo da evitare qualsiasi forma di disturbo al comizio in corso, altoparlanti su mezzi in movimento per annunciare altre riunioni elettorali. Parimenti, è vietata l'effettuazione di cortei o parate, da parte di altre forze politiche, diverse da quelle che hanno promosso il comizio, nei luoghi interessati dallo svolgimento dello stesso.

In occasione dell'effettuazione di comizi e riunioni elettorali, è fatto divieto di portare armi, anche per le persone munite di licenza, con comminazione, altresì, di sanzioni per il porto di armi improprie (art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110).

I limiti di tempo fissati per ogni comizio dovranno essere scrupolosamente osservati dagli organizzatori. Durante lo svolgimento dei comizi sarà usata la massima correttezza di espressione verso chiunque, in modo da garantire una forma di civile confronto.

Al termine dei comizi non potranno essere organizzati cortei anche motorizzati, parate, fiaccolate ed altre manifestazioni di propaganda di questo genere.

Al termine dei comizi e delle riunioni, gli organizzatori dichiareranno conclusa la manifestazione, invitando i partecipanti a sciogliersi.

Potranno inoltre sostare, nelle aree interessate dallo svolgimento dei comizi, i mezzi di propaganda mobile, appartenenti alla stessa forza politica che ha promosso il comizio, per l'intera durata dello stesso.

Ove diversi oratori si siano prenotati per la stessa località, dovranno alternarsi, in linea di massima, con turno non superiore ad un'ora, rinviandosi, comunque, alla regolamentazione comunale. **Alle ore 24,00 di venerdì 1° ottobre 2021,** i comizi dovranno avere improrogabile termine, come per legge.

Sono consentite le riunioni di propaganda elettorale sia in luoghi pubblici che aperti al pubblico (ad esempio, nei pubblici esercizi).

II AFFISSIONI

1. Le affissioni possono essere effettuate esclusivamente negli spazi appositamente determinati dalle Giunte Municipali e poi assegnati ai partiti o gruppi politici. Si evidenzia che sono state apportate modifiche alla legge n. 212/1956 con l'art., 1 comma 400, lettera h, della legge 146/2013 (legge di stabilità – 2014), **eliminando la propaganda indiretta svolta dai fiancheggiatori.**

L'articolo 1, della legge 212/1956, all'ultimo comma, **che fa divieto assoluto di iscrizioni murali e di quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni, stante la chiarezza della norma, deve essere interpretato nella forma più estensiva possibile.**

Per quanto sopra, alla luce della citata legge 212/1956, sentito al riguardo anche il Ministero dell'Interno, **non è ammessa l'affissione di manifesti o altro materiale inerente alla propaganda elettorale al di fuori degli spazi assegnati, che siano visibili in luogo pubblico o aperto al pubblico.**

2. Le affissioni possono essere effettuate, inoltre, fino alla mezzanotte del **venerdì 1° ottobre 2021** precedente il voto: a partire da tale momento, ogni nuova affissione è vietata ad eccezione dell'affissione di giornali quotidiani e periodici, che continua ad essere consentita anche nei giorni di votazione nelle bacheche poste in luogo pubblico e regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi. (artt. 1 e segg. Legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificati dalla Legge 24 aprile 1975, n. 130).

E' vietata qualsiasi forma di propaganda figurativa o luminosa a carattere fisso (striscioni, stendardi, targhe, cartelli, drappi, mezzi luminosi, ecc...). Il divieto non si applica alle insegne che indicano le sedi dei partiti e movimenti politici (art. 4, Legge n. 130/1975).

Al fine di contrastare il fenomeno dell'indiscriminata affissione di manifesti fuori degli spazi prescritti od in spazi riservati ad altre liste o ad altre candidature, si ritiene di dover intensificare la vigilanza da parte dei competenti Organi di Polizia, per prevenire e reprimere ogni azione diretta alla distruzione del materiale di propaganda, regolarmente affisso.

Parimenti, si richiama l'attenzione dei Comuni sulla necessità di provvedere, con tempestività, all'immediata defissione/oscuramento del materiale di propaganda elettorale, affisso in parti diverse da quelle consentite od in spazi assegnati ad altri partiti o gruppi politici.

Qualora la defissione sia avvenuta dopo le ore 24,00 del 1° ottobre, sarà consentita la riaffissione dei manifesti ingiustamente oscurati, con specifico controllo da parte delle Polizie Municipali, all'uopo attivate, al momento della riaffissione.

III PROPAGANDA LUMINOSA MOBILE E VOLANTINI

(art. 6 della Legge 4 aprile 1956, n. 212 e art. 7, comma 1, della Legge 24 aprile 1975, n. 130)

Dal 30° giorno antecedente quello della votazione, e quindi da **venerdì 3 settembre 2021:**

E' vietata qualsiasi forma di propaganda luminosa mobile.

La propaganda figurativa non luminosa su mezzi mobili è invece ammessa.

E' vietato il lancio od il getto, in luogo pubblico od aperto al pubblico, di volantini di propaganda, dei quali, invece, è consentita la distribuzione individuale.

IV PROPAGANDA ELETTORALE FONICA SU MEZZI MOBILI

Dal trentesimo giorno antecedente quello della votazione, cioè dal **venerdì 3 settembre**, l'uso degli altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della Legge 130/1975. Ai sensi del combinato disposto di cui alla predetta norma e dell'alt. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni, la propaganda elettorale, qualora venga effettuata mediante altoparlante installato su mezzi mobili, è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più Comuni, del Prefetto della Provincia in cui ricadono i Comuni stessi.

Gli altoparlanti mobili, secondo quanto prescrive il citato art. 7 della legge 130/1975, potranno essere utilizzati soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale. Anche per quanto riguarda gli altoparlanti mobili, dovrà evitarsi, a tutela del riposo dei ricoverati, che se ne faccia uso nelle vicinanze di ospedali, case di cura e case di riposo.

V INIZIO DEL DIVIETO DI PROPAGANDA

Si rammenta, altresì, che nel giorno precedente la votazione, e cioè **sabato 2 ottobre 2021 e nelle giornate di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021**, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale, diretta od indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati e manifesti di propaganda.

Nei giorni delle votazioni è vietata, altresì, qualsiasi forma di propaganda elettorale nel raggio di duecento metri dall'ingresso dei seggi (art. 9 Legge n. 212/56, come modificato dall'art. 8 Legge 130/1975).

VI ULTERIORI CHIARIMENTI IN MATERIA FORNITI DAL MINISTERO DELL'INTERNO PER LA DISCIPLINA DI PARTICOLARI FORME DI PROPAGANDA ELETTORALE

Le sedi dei comitati elettorali, sostenitori dei partiti o gruppi politici presenti nella campagna elettorale, sono equiparate alle sedi dei partiti. (circolare Ministero Interno - Servizio Elettorale - n. 1943/V dell' 8 aprile 1980).

I manifesti di propaganda elettorale possono essere affissi all'interno delle sedi dei partiti e dei comitati purché, gli stessi, **non siano immediatamente visibili dall'esterno se i locali sono muniti di vetrine** (con l'eccezione delle affissioni di giornali quotidiani o di periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, autorizzate alla data della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi). L'utilizzazione di postazioni fisse (es. Gazebo) a fini elettorali, **può essere consentita solo a determinate condizioni:**

- a) tali strutture non devono presentare raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che direttamente o indirettamente richiamino formazioni politiche o candidati;
- b) all'interno e all'esterno di tali strutture non devono essere esposti o affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forma di propaganda elettorale a carattere fisso, in violazione degli artt. 6, 1° comma e 8, 3° comma, della Legge n. 212/56, e successive modificazioni.

Al riguardo, in merito alla possibilità di fare uso di bandiere nella sistemazione dei gazebo, si ritiene, ***interpretando la ratio dell'art. 6 della Legge 4 aprile 1956, n. 212, che le bandiere dei partiti e dei movimenti politici non possono essere riconducibili a forma di propaganda elettorale a carattere fisso quando le stesse servono esclusivamente ad identificare la titolarità del gazebo medesimo.*** In sostanza, si ritiene che, ferma restando la disciplina sull'occupazione degli spazi pubblici, tali strutture possano essere utilizzate per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge quali, ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda.

E' vietata l'affissione o l'esposizione di stampati, od altri e di manifesti inerenti direttamente o indirettamente, la propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capanni, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi o sui pali ovvero su palloni o aerostati ancorati al suolo.

E' vietata l'affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dai Comuni alle normali affissioni, previo pagamento dei diritti previsti dalla vigente normativa.

La pubblicità elettorale effettuata mediante veicoli (cd. Vele) è vietata in forma fissa, essendo consentita soltanto in forma itinerante, in quanto rientra nella propaganda figurativa non luminosa su mezzi mobili. Tale forma di pubblicità elettorale è ammessa nei limiti di cui all'art. 23 del C.d.S. e dell'art 57 del relativo regolamento di esecuzione; pertanto, la sosta dei veicoli stessi deve ritenersi ammessa, unicamente nei limiti fissati dalle predette norme e per un periodo non superiore ad un'ora. *(Secondo quanto già concordato per le precedenti consultazioni elettorali, la sosta troppo prolungata configura una duplicazione di spazi di propaganda elettorale; quindi, il periodo massimo di sosta delle Vele non potrà essere superiore ad un'ora, pari al periodo massimo di effettuazione di un comizio elettorale).*

Infatti, qualora tali veicoli (cd. Vele) dovessero sostare per più di un'ora, anche di notte ed in spazi autorizzati dal Codice della Strada, gli stessi diventerebbero una forma di pubblicità fissa al di fuori degli spazi a ciò consentiti. In tale ipotesi, al fine di evitare la violazione della vigente normativa, gli stessi dovranno essere oscurati.

In conformità dell'art. 6 della Legge 212/56, come sostituito dall'art. 4 della Legge 130/75, in combinato disposto con il regime delle affissioni in materia di propaganda elettorale, è da ritenere proibita l'installazione in luoghi pubblici di mostre documentarie fotografiche, le quali, sia per il loro contenuto propagandistico, riguardante direttamente o indirettamente temi di discussione politica, sia per le modalità e la durata della loro esposizione, realizzano fraudolentemente una forma di affissione di materiale di propaganda elettorale fuori degli spazi predisposti a cura dei Comuni.

Nelle riunioni di propaganda elettorale è consentito l'uso di apparecchi amplificatori o altoparlanti sia per diffondere la viva voce dell'oratore sia per la riproduzione sonora di discorsi, motti o inni registrati. **Ciò anche quando le apparecchiature amplificatrici sono montate, per comodità di trasporto, su apposito veicolo, ma siano usate stando il veicolo fermo.**

10. Durante il periodo di propaganda elettorale, è ammessa da parte di partiti e gruppi politici l'attuazione di iniziative politiche (ad esempio: raccolta di firme per la presentazione di leggi di iniziativa popolare) non attinenti direttamente od indirettamente le consultazioni elettorali in corso, mediante l'installazione di banchetti o postazioni fisse, che non dovranno, però, esporre contrassegni e/o simboli, che richiamino formazioni politiche o candidati, partecipanti alla competizione. Previa specifica autorizzazione comunale, è consentita, inoltre, l'installazione di "banchetti elettorali", sul suolo pubblico, ad adeguata distanza fra gli stessi, identificabili esclusivamente mediante l'utilizzo di bandiere, che svolgano attività di volantinaggio.

Durante il periodo elettorale non è consentito, ai sensi dell'art. 6 della legge 212/56 e successive modificazioni, l'utilizzo di manifesti elettorali.

VII DIFFUSIONE DI SONDAGGI DEMOSCOPICI E RILEVAZIONI DI VOTO DA PARTE DI ISTITUTI DEMOSCOPICI

Si richiamano, altresì, sinteticamente, ulteriori disposizioni in materia di propaganda elettorale, previste dalla vigente normativa (Legge 22 febbraio 2000, n. 28 "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"):

1. Diffusione di sondaggi demoscopici:

Nei quindici giorni antecedenti la data di votazione - ai sensi dell'art. 8 della Legge 22 febbraio 2000 n. 28 - e quindi a partire da **sabato 18 settembre 2021**, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto,

2. Rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici:

In relazione ad eventuali richieste avanzate da istituti demoscopici ed intese a rilevare, all'uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, è utile precisare che detta attività non è soggetta a particolare autorizzazione.

Al riguardo, in conformità di specifiche direttive ministeriali, si rappresenta l'opportunità che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici, sedi di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali. **Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all'interno delle sezioni elettorali per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali, nonché dei risultati degli scrutini, possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione, e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione (vale a dire dopo le ore 15,00 di lunedì 4 ottobre 2021), purché in ogni caso non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.**

VIII DIVIETO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI SVOLGERE ATTIVITÀ' DI COMUNICAZIONE

(art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28).

Si rammenta che, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla conclusione delle operazioni di voto, (*Punto B della circolare n. 51/2021 del 10 agosto 2021*) è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

Tanto premesso, si precisa che l'espressione "pubbliche amministrazioni" deve essere intesa in senso istituzionale e non con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati, possono compiere attività di propaganda elettorale al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze.

In tale contesto sono certamente consentite le forme di pubblicizzazione necessarie per l'efficacia giuridica degli atti amministrativi.

L'ampiezza dei concetti espressi dal legislatore nel citato articolo 9 sembra nascere dall'opportunità di fare affidamento soprattutto sui doveri di equilibrio e di correttezza degli amministratori, sia nella scelta dei contenuti che delle forme della comunicazione, in tal senso vanno letti, a parere di quest'ufficio, i riferimenti a "forme impersonali" ed alla "indispensabilità" dell'attività di comunicazione per l'assolvimento delle funzioni proprie.

Il presente memorandum sarà pubblicato, insieme alle circolari elettorali, sul sito della Prefettura UTG al link <http://www.prefettura.it/lucca/multidip/index.htm> alla voce "ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021"